

SENTENZA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il 5/10/10 (che si richiama *per relationem*) P. B., C. B., G. B., P. B., G. B., L. B., G. C., in qualità di parenti di D. B., hanno convenuto in giudizio M. C. e la S. C. di A., deducendo che: D. B. era deceduto in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 28/4/06 alle ore 23.50 circa in ...; in particolare, al momento del sinistro D. B. si trovava quale trasportato a bordo della Fiat Uno. di proprietà di M. C., assicurata per la responsabilità civile con la società C. di A.; più precisamente, l'autovettura era condotta da G. R. ed era stata sottratta, tramite furto al proprietario, dopo le 20.30 dello stesso 28/4, come dichiarato nella denuncia presentata da M. C. alle 2.25 del 29/4;
- sulla base di queste deduzioni gli attori hanno chiesto, ai sensi dell'art. 122 D.L.vo n. 209/05, la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del congiunto;

- gli attori hanno inoltre precisato di evocare in giudizio il proprietario dell'autovettura rubata al solo fine di instaurare il contraddittorio anche nei suoi confronti a fronte dell'eventualità di una sua responsabilità ex art. 2054 comma 3 c.c.;
- con comparsa depositata l'11/2/11 (che si richiama *per relationem*) si è costituita la convenuta ed ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, eccependo la mancanza di prove del fatto che D. B. fosse semplice trasportato, l'inoperatività della polizza a fronte della consapevolezza della provenienza illecita dell'autovettura da parte di D. B. e della sua circolazione contro la volontà del proprietario, la prescrizione del diritto, l'erronea quantificazione dei danni;
- orbene, con riferimento all'ipotesi del danno subito dal terzo trasportato su autovettura proveniente da furto, va osservato in via generale che: a) il terzo comma dell'art. 122 D.L.vo n. 209/05 prevede l'esclusione dell'operatività della polizza assicurativa nel caso in cui la circolazione avvenga "contro la volontà del proprietario"; b) secondo l'interpretazione preferibile di tale disposizione (basata principalmente sulla sovrapposizione tra la sua formulazione letterale e quella del comma 3 dell'art. 2054 c.c., e quindi sull'estensione delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza con riferimento a quest'ultima disposizione) ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza, non è sufficiente che il proprietario dell'autovettura abbia inteso vietare l'uso del mezzo (circolazione *invito domino*), ma è necessario che egli abbia adottato tutte le concrete misure esigibili dell'uomo mediamente diligente per impedirla e che, ciò nonostante, la circolazione sia comunque avvenuta (circolazione *prohibente domino*); c) d'altra parte, l'operatività della polizza e la responsabilità dell'assicuratore presuppongono in via generale la configurabilità di una responsabilità (anche solo per presunzione ex art. 2054 comma 3

c.c.) del proprietario (v. Cass. n. 6893/05); d) l'art. 122 non prevede espressamente la deroga eccezionale a tale principio per i terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, invece prevista originariamente dall'art. 1 della Legge n. 990/69, limitandosi a prevedere l'intervento del Fondo di Garanzia, a norma dell'art. 283 D.L.vo n. 209/05, a favore dei terzi non trasportati, dei terzi trasportati contro la propria volontà e dei terzi trasportati inconsapevoli della circolazione illegale, ma a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto; e) l'interpretazione più ragionevole del combinato disposto degli artt. 122 e 283 induce a ritenere tuttora persistente la regola eccezionale dell'operatività della polizza nei confronti dei terzi meritevoli di tutela, come individuati dall'art. 283 (con esclusione quindi dei trasportati consapevoli della provenienza illecita dell'autovettura), fino all'intervento del Fondo a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto; f) questa soluzione risponde all'esigenza di non svuotare di significato il comma 3 dell'art. 122 (che, nell'ipotesi di esclusione della persistente operatività della polizza nelle suddette ipotesi eccezionali, si ridurrebbe ad una mera conferma del principio generale della necessaria responsabilità della assicurato per l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore), all'esigenza di un'interpretazione della disposizione conforma all'art. 3 della Costituzione (per evitare un'irragionevole vuoto di tutela per i terzi su indicati fino all'intervento del Fondo), all'esigenza sistematica di stabilire una ragionevole simmetria tra il disposto dell'art. 122 ed il disposto dell'art. 283, individuando un sistema unitario di tutela dei terzi sia prima che dopo la denuncia di furto, all'esigenza di un'interpretazione conforme al principio comunitario secondo cui la legislazioni nazionali devono sempre perseguire la copertura assicurativa dei danni cagionati a qualsiasi passeggero, ferma restando

la possibilità di individuare alcune deroghe, ad esempio nell'ipotesi in cui il terzo era a conoscenza della provenienza illecita del bene (v., da ultimo, artt. 12 e 13 Direttiva 2009/103);

- sulla base di tali premesse le domande degli attori devono giudicarsi infondate e vanno rigettate per un duplice motivo;
- il primo si basa sul rilievo che nell'atto di citazione non è stata fatta valere la responsabilità del proprietario dell'autovettura, e quindi non è stato dedotto il primo presupposto della responsabilità dell'assicuratore, tanto che l'evocazione in giudizio del proprietario è stata giustificata con mere finalità di integrazione del contraddittorio a fronte dell'ipotesi eventuale dell'emersione in sede istruttoria di una sua mancanza di diligenza;
- manca in altri termini l'allegazione della configurabilità di una circolazione solo *invito domino* e l'invocazione espressa in questa prospettiva della presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 3 c.c. (non potendosi ritenere idonea ad integrare la *causa petendi* la semplice prospettazione eventuale della responsabilità del proprietario);
- il secondo si basa sul rilievo che nel corso del giudizio può ritenersi acquisita la prova presuntiva della consapevolezza di D. B. della provenienza da furto dell'autovettura; in particolare gli indizi gravi, univoci e concordanti si ricavano dal fatto che tanto D. B. quanto le altre persone occupanti l'autovettura avevano precedenti specifici per reati contro il patrimonio (come dedotto dalla convenuta, tramite il richiamo di articoli di giornali, e non contestato dagli attori), dal fatto che l'incidente è avvenuto pochissime ore dopo il furto e dal fatto che a bordo dell'autovettura si trovava altra merce visibile proveniente da altro furto realizzato dopo quello dell'autovettura;

- pertanto, D. B. non rientra tra i terzi meritevoli di tutela, per i quali può essere affermata la persistente operatività della polizza assicurativa, anche in caso di assenza di responsabilità del proprietario, fino all'intervento eventuale del Fondo a norma dell'art. 283;
- quanto alle spese di lite, considerata la novità della questione interpretativa esaminata, si giudica che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. rigetta le domande degli attori;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.